

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5568

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VINCENZO ANTONIO FONTANA, MINARDO,
DI BIAGIO, PELINO, SANTORI**

Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di istituzione, conferimento e uso delle onorificenze, nonché soppressione della Consulta araldica e istituzione dell'Ufficio araldico di Stato

Presentata l'8 novembre 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nonostante che la materia, in un momento di forte crisi economica e sociale, non costituisca, di certo, una delle maggiori preoccupazioni di questa assise parlamentare, tuttavia recenti episodi, riportati anche dalla stampa nazionale, di truffe perpetrate ai danni di ignari cittadini e della fede pubblica da soggetti del tutto privi di legittimazione storica e di titoli giuridici impongono l'adozione di misure più restrittive e maggiormente efficaci, sia dal punto di vista della prevenzione che della repressione, nella materia dell'uso delle onorificenze e dei cosiddetti « Ordini nazionali », tematica che già il compianto se-

natore Cossiga aveva acutamente focalizzato con una propria iniziativa legislativa.

Occorre fornire elementi di certezza e di serietà in una materia che rischia di naufragare nelle nebbie del ridicolo, quando non dell'illecito, con conferimenti da parte di privati, ancorché in taluni casi discendenti da antiche famiglie ex sovrane, privi di un'effettiva e attuale « *fons honoris* », con un sistema che rischia solo di alimentare finanziariamente, con cosiddette « tasse di cancelleria e di ammissione », coloro che tale potere si sono arrogati.

Il riferimento è a quegli Ordini dell'Italia pre-unitaria che i discendenti delle famiglie allora regnanti si arrogano come

patrimonio personale, distribuendo onorificenze secondo criteri e modalità non sempre trasparenti e raramente ispirati a parametri di merito, dimenticando che come gli Stati pre-unitari sono confluiti nell'Italia unita, così anche le onorificenze e gli Ordini che di quelle realtà statuali erano patrimonio sono, del pari, divenuti patrimonio dell'Italia unita.

L'occasione appare propizia, poi, per disporre definitivamente la soppressione della Consulta araldica — di fatto non più funzionante ma mai soppressa — trasfe-

rendone le competenze residue alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per dettare una disciplina di cornice per le onorificenze regionali, provinciali e comunali, al fine di evitare l'incontrollata e non armonica evoluzione che la materia, presso le singole realtà regionali, sembra aver intrapreso.

La proposta di legge non presenta oneri per la finanza pubblica che, anzi, dall'applicazione delle sanzioni patrimoniali ivi previste dovrebbe ricevere un indubbio vantaggio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 7 della legge
3 marzo 1951, n. 178).*

1. L'articolo 7 della legge 3 marzo 1951, n. 178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Onorificenze regionali e uso di onorificenze di Ordini non nazionali).* —
1. I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni equestri loro conferite in Ordini non nazionali, se non autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri o, se militari, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro degli affari esteri. I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 9.000 euro.

2. Sono considerati Ordini non nazionali quelli puramente onorifici conferiti da autorità estranee all'ordinamento della Repubblica italiana e legittimate a ciò da altri ordinamenti statali, dall'ordinamento dell'Unione europea o da quello internazionale.

3. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il registro pubblico degli Ordini non nazionali, le cui decorazioni sono ammesse ad autorizzazione all'uso, la cui approvazione e le cui successive modifiche sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da sottoporre al controllo di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

4. Le regioni possono, con legge, istituire proprie onorificenze regionali, da conferire con decreto del Presidente della regione. Le onorificenze regionali non possono essere concesse ai membri dei consigli regionali e ai membri dei governi regionali durante il loro mandato.

5. Le province e i comuni possono, con regolamento consiliare, istituire distinzioni civiche d'onore. Il conferimento è effettuato dal capo dell'amministrazione. Le distinzioni civiche d'onore non possono essere concesse ai membri dei consigli comunali e provinciali e ai membri delle rispettive giunte durante il loro mandato.

6. Presso ogni regione è istituito il registro ufficiale delle distinzioni civiche d'onore, a cura della Presidenza della regione.

7. Alle onorificenze e alle distinzioni civiche d'onore di cui ai commi 4 e 5 si applicano, per i militari, le disposizioni di cui al comma 1 ».

ART. 2.

*(Modifica dell'articolo 9 della legge
3 marzo 1951, n. 178).*

1. L'articolo 9 della legge 3 marzo 1951, n. 178, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Disposizioni relative agli Ordini cavallereschi degli Stati pre-unitari e del Regno d'Italia).* — 1. Gli Ordini equestri dei cessati Stati italiani pre-unitari sono avocati al patrimonio araldico della Repubblica; il Presidente della Repubblica ne assume il gran magistero.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica da sottoporre a visto e registrazione della Corte dei conti, udito il Consiglio di Stato, sono emanati i nuovi statuti e le norme di conferimento degli Ordini di cui al comma 1.

3. L'Ordine supremo della Santissima Annunziata e l'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro cessano, dal 2 giugno 1946, di essere considerati Ordini equestri dello Stato italiano. I conferimenti effettuati dopo tale data dai Capi di Casa Savoia si considerano come provvedimenti di ammissione in associazioni private a scopo religioso e caritativo.

4. Tutti gli Ordini istituiti dopo la proclamazione del Regno d'Italia e prima del 2 giugno 1946, non espressamente confermati o riordinati con legge della Repubblica, sono avocati al patrimonio araldico della Repubblica e soppressi. Di

essi è consentito l'uso solo per i conferimenti effettuati prima del 2 giugno 1946 ».

ART. 3.

*(Modifica dell'articolo 10 della legge
3 marzo 1951, n. 178).*

1. L'articolo 10 della legge 3 marzo 1951, n. 178, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — *(Norme di attuazione)*. — 1.
Il Governo provvede ad emanare le norme di attuazione della presente legge, da sottoporre al controllo di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni »

ART. 4.

*(Suppressione della Consulta araldica
e istituzione dell'Ufficio araldico di Stato).*

1. La Consulta araldica è soppressa e le relative funzioni sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio araldico di Stato per il rilascio alle persone fisiche e giuridiche e per la tutela degli stemmi araldici quali segni distintivi e patrimonio personale e familiare. Con ulteriore provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il regolamento per l'attribuzione e per la registrazione degli stemmi araldici.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0065900